



## COMUNE di CHALLAND SAINT ANSELME

### *Verbale di deliberazione n. 28*

#### *del Consiglio comunale*

#### OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 - CONFERMA TARIFFE 2024

*L'anno duemilaventiquattro ed il giorno venti del mese di dicembre alle ore 17:35 nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima Convocazione.*

*Sono presenti i signori:*

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. DUFOUR Piero - Sindaco	Sì
2. GROSJACQUES Agostino - Vice Sindaco	Sì
3. AYMONOD Daniel René - Consigliere	Sì
4. DEMOZ Ivana - Consigliere	Sì
5. THIEBAT GIOVANNI - Consigliere	Sì
6. BRUNELLO LUCIANA - Consigliere	Sì
7. CHIARELLA FRANCESCA - Consigliere	No
8. DUFOUR Michael - Consigliere	Sì
9. GENS Danilo - Consigliere	Sì
10. HERBET Michelle - Consigliere	Sì
11. PERRET Michel Alexandre - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

*Assiste alla riunione il Segretario Comunale Stefania SPAGNOLO con le funzioni di cui all'art. 9 comma 1 lett. a) della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 e s.m.i..*

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **DUFOUR Piero**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto summenzionato.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso:**

- che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- che con la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali), con l’articolo 32, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), è stato stabilito che:
  1. al comma 1, che, a decorrere dall’anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
  2. al comma 2, che le modalità di attuazione dell’imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni:

1. n. 55, in data 13 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, la disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
2. n. 2479, in data 21 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013;
3. n. 2122, in data 20 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con la deliberazione di cui al punto b.2);
4. n. 599, in data 6 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni di cui ai punti b.2) e b.3);

**Vista** la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), e, in particolare:

1. l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
2. gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
3. l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le

associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;

4. l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:
5. interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional du Tourisme – Ufficio regionale del Turismo, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
6. investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
7. progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
8. progetti di mobilità turistica interna;
9. interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;
10. l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;

**Considerato** che la Regione Valle d'Aosta ha approvato, pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 in data 9 ottobre 2023 la DGR n. 1146 concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla stessa, applicate a decorrere dal 1° maggio 2024;

**Richiamate:**

- la legge regionale 24 settembre 2024, n. 17 (*Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno)*), entrata in vigore il 2 ottobre 2024;
- la conseguente delibera della Giunta Regionale n. 1534 del 25 novembre 2024, all'oggetto: *“Approvazione, ai sensi dell'articolo 3 della l.r.17/2024, delle modificazioni alle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta approvate con DGR 1146/2023”*

**Dato atto che:**

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, extra-ricettive o in alloggi ad uso turistico presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
- la misura dell'imposta deve essere applicata dal Comune secondo un principio di gradualità e comunque per un importo non inferiore a 50 centesimi e sino all'importo massimo di euro 5 per notte di soggiorno;

**Esaminata** e qui richiamata la propria deliberazione n. 45 del 20.12.2023, con la quale venivano approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno, relative all'anno 2024 sulla base delle disposizioni di cui sopra;

**Preso atto** del parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

**Preso atto** del parere favorevole di legittimità del Segretario comunale, prescritto dall'art. 9 della l.r. 19.08.1998 n. 46;

**Ad unanimità** di voti favorevoli espressi in forma palese

**DELIBERA**

1. di confermare le misure di tariffe 2024 per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025 come segue:

<b>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (Alberghi, RTA, Alberghi diffusi)</b>	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 1,00
3 stelle	€ 1,50
4 stelle	€ 2,50
4 stelle Superior	€ 3,00
5 stelle	€ 4,00
<b>CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI</b>	
Campeggi 1 e 2 stelle – Villaggi Turistici 2 stelle	€ 0,50
3 stelle	€ 1,00
4 stelle	€ 1,50
<b>AREE ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA DI AUTOCARAVAN</b>	
ad autocaravan a notte	€ 1,50
<b>STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE E AGRITURISTICHE</b> (Affittacamere, Bed & Breakfast, Foresterie, ecc...)	
Attività con prezzo medio fino a euro 20,00	€ 0,50
Attività con prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00	€ 1,00
Attività con prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00	€ 1,50
Attività con prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00	€ 2,00
Attività con prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00	€ 2,50
Attività con prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00	€ 3,00
Attività con prezzo medio oltre euro 200,00	€ 4,00
<b>CASE PER FERIE AUTOGESTITE</b>	€ 0,50
<b>ALLOGGI AD USO TURISTICO – LOCAZIONI BREVI</b>	€ 1,00
*L'applicazione delle tariffe sopraindicate è da intendersi a persona a notte (salvo per gli autocaravan)	

2. DI PREVEDERE, per l'anno 2025 un'entrata di € 4.500,00 alla risorsa 1011;
3. DI STABILIRE che, mediante l'introito dell'imposta di soggiorno sarà assicurata parte della copertura del costo per gli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO  
( F.to DUFOUR Piero )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to Stefania SPAGNOLO )

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
Posizione n. 669

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio della sede di questa amministrazione, per 15 giorni consecutivi, dal 24/12/2024 al 08/01/2025 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

Challand Saint Anselme, li

F.to Il Responsabile

---

**Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

Challand Saint Anselme, li \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale  
( Stefania SPAGNOLO )

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il suesteso verbale è divenuto esecutivo **dal 1° giorno di pubblicazione all'albo pretorio, il 24/12/2024** ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. n. 54 del 07.12.1998 così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.01.2003.

F.to Il Responsabile

---